

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

CIG n° 8891466DD9

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede legale in via Meravigli, 9/b Milano, codice fiscale 09920840965, Partita IVA 0992084965, nella persona di _____, c.f. _____, in qualità di Dirigente dell’Area _____, per conto proprio, da qui in poi denominata anche “**Committente**”,

- **da una parte** -

E

....., soggetto affidatario (in caso di RTI inserire gli estremi di costituzione atto n. di Rep..... in data allegato al contratto, individuando come capogruppo mandataria l’impresa.....), con sede in - CAP Città, C.F./P.I., P.E.C. _____, in persona di C.F. in qualità di domiciliato, ai fini del presente atto, presso, in seguito denominato “**Fornitore**”.

- **dall’altra** -

PREMESSO CHE:

- con determinazione del _____ n. _____ la Stazione Appaltante ha affidato la prestazione del servizio oggetto del presente contratto a _____;
- il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell’attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto segue:

1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in base alle norme relative a tale servizio, previste dalla Legge n. 890 del 20 novembre 1982.

Il Fornitore deve assicurare l'intero processo di gestione integrata delle notificazioni attraverso l'erogazione dei servizi di seguito sinteticamente descritti:

- il servizio di recapito (prestazione principale) che si esplica nel servizio postale di recapito degli atti giudiziari e si declina nei servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 261/1999 s.m.i.:
- servizi di rendicontazione esiti della prestazione di cui alla precedente lett. a), sinteticamente consistenti in:
 - rendicontazione digitale e cartacea cumulativa degli esiti della notificazione con informativa degli esiti di consegna;
 - archiviazione elettronica AR, AR/CAD - AR/CAN;
 - gestione degli oggetti postali (AR, AR/CAD, AR/CAN, PMR e PCG);
 - consegna fisica dei singoli esiti di notificazione (AR) dei verbali inviati.

Per le modalità di esecuzione del servizio e tutti gli aspetti ad essa inerenti si rimanda al *Capitolato Tecnico* ed all'*Offerta Tecnica* presentata dal Fornitore in sede di gara, che costituiscono parte integrante del seguente contratto.

2 - DURATA

Il servizio oggetto del presente contratto avrà la durata di 1 (uno) anno con decorrenza dal _____ (data di effettivo avvio del contratto) e termine di ultimazione il _____.

La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un ulteriore anno alle stesse condizioni a cui sarà affidato il contratto iniziale. In caso di esercizio di tale facoltà, ne viene data comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La Committente può inoltre avvalersi delle previsioni di cui all'art 106 (in particolare i commi 11 e 12), nello specifico quelle relative alla proroga tecnica per l'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, nonché riferite alla possibilità di incrementare o ridurre le prestazioni alle medesime condizioni nonché di ricorrere alle varianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3 – CORRISPETTIVO

A fronte della prestazione di cui all'oggetto, verrà riconosciuto al Fornitore l'importo complessivo di euro _____ (_____).

Il corrispettivo unitario per plico per l'erogazione del servizio oggetto del presente affidamento, come da offerta aggiudicataria, è pari a € _____, oltre IVA.

Il corrispettivo complessivo che verrà corrisposto al Fornitore sarà calcolato “a misura”, in base alle quantità effettive richieste dalla Committente moltiplicate per il prezzo unitario contrattuale.

In caso di raggiungimento di detto importo prima della scadenza del periodo contrattuale, il contratto si intenderà concluso anticipatamente, fatta salva la facoltà di esercitare anticipatamente l'opzione di prosecuzione per un periodo pari, al massimo, a una ulteriore annualità. Nel caso in cui, invece, l'intero importo contrattuale previsto non fosse stato pienamente utilizzato, al termine del primo anno o del periodo di proroga, la Committente potrà utilizzarlo per una proroga tecnica per l'espletamento di una nuova gara.

Si sottolinea nuovamente che, trattandosi di contratto a misura, il Fornitore riconosce che i volumi indicati nel Capitolato e nel Disciplinare di gara sono meramente indicativi in quanto stimati sulla base dei dati storici e che i corrispettivi liquidati nel corso del contratto saranno determinati con esclusivo riferimento ai volumi effettivamente gestiti.

L'importo contrattuale complessivo risultante dall'aggiudicazione è, pertanto, suscettibile di modifica, in aumento o in diminuzione, in ragione delle esigenze eventualmente emergenti nel corso dell'esecuzione del contratto e ad oggi non quantificabili.

Pertanto, nel rispetto dell'art. 106, co. 12, del d.lgs. n. 50/2016, come sopra citato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare il servizio fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, che il Fornitore è tenuto a eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario con il solo diritto a percepire il corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Data la natura dell'oggetto del servizio richiesto, la Committente ha valutato gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenza, pari a Euro **zero**.

4 - OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze della Committente. L'esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto del Capitolato Tecnico e di tutto quanto proposto in sede di *Offerta Tecnica* che costituisce parte integrante del contratto ed in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di gara nonché altri allegati.

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, compresa l'eventuale opzione di proroga, a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di quanto proposto in sede di *Offerta Tecnica*.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato o altro documento relativo all'offerta tecnica ed economica, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature.

Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART. 5 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, la Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile e fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Le parti convengono che in caso di inadempimento per colpa lieve del Fornitore la Committente può, se ha interesse all'adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata entro un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni dall'evento. Decorso inutilmente detto termine senza che l'obbligazione contrattuale sia stata eseguita, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

ART. 6 - RISOLUZIONE DI DIRITTO

La Committente intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- b. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- c. importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- d. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- e. mancato rilascio dei dati del patrimonio informativo generato durante l'esecuzione del contratto, a fronte della richiesta della Committente, superato il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta presentata;
- f. ingiustificata sospensione del servizio;
- g. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Committente;
- h. violazione delle norme in materia di subappalto;
- i. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- j. perdita dei requisiti soggettivi, e/o delle qualifiche e dei titoli abilitativi, la cui sussistenza in capo all'Appaltatore è necessaria ai fini dell'espletamento del servizio;
- k. violazione degli obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto;
- l. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

Costituisce ulteriore ipotesi di clausola risolutiva espressa l'eventuale adesione, da parte della Committente, a Convenzioni e/o Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. relative alla istituzione di piattaforme digitali uniche per le notifiche di atti e provvedimenti della PA a cittadini e imprese, operative a livello nazionale, che dovessero prevedere nel complesso, importi più convenienti.

I casi elencati sopra saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto dalla Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Aggiudicatario di qualsivoglia natura.

Nei suddetti casi, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di eventuali spese esborsate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di fornitura regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Committente.

7 – RECESSO

La Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Aggiudicatario;
- b) sia accertata a carico dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi resi purché eseguiti a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. La Committente si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all'Aggiudicatario di assicurare l'esecuzione della fornitura fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione della stessa possano derivare danni per la Committente.

8- TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le prestazioni ed i servizi oggetto di contratto dovranno essere eseguiti nei termini e nei tempi stabiliti nel Capitolato.

Con riguardo alla fatturazione, il Fornitore emetterà le proprie fatture con cadenza mensile e il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla verifica della puntuale e precisa esecuzione delle attività richieste e all'acquisizione del benessere al pagamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) di cui all'articolo seguente.

L'autorizzazione del D.E.C. sarà condizionata alla valutazione positiva della regolare esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui l'approvazione delle fatture non possa essere disposta per obiettiva inadeguatezza delle relazioni ivi contenute o dei servizi erogati dal Fornitore nel periodo di riferimento, la Committente sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Ciascuna fattura dovrà essere riferita alla totalità delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di consentire alla Committente di verificare la corrispondenza tra quanto fatturato e le prestazioni eseguite nel periodo di riferimento della fattura, l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di un sistema di reportistica analitica on line a disposizione della Committente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta dalla Committente al momento del pagamento e riversata direttamente all'Erario.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **UFPK6K**.

I dati del soggetto a cui il Fornitore fatturerà sono i seguenti:

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - Via Meravigli 9/b – 20123 Milano –
C.F. e P.IVA 09920840965.

Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice **CIG : 8891466DD9**

In mancanza dei suddetti requisiti, non si potrà procedere al pagamento.

9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata a,
Responsabile dell'U.O. _____, in qualità di Direttore dell'esecuzione del
contratto.

10 - REFERENTE UNICO DEL FORNITORE

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata a
_____, in qualità di Referente unico
dell'affidataria ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti,
variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

11 – GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto o
dall'inesatto adempimento, ha costituito con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 s. m. e i. cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata
dalla fino alla concorrenza di € (_____,00).

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e
proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento
delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del
medesimo.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni
che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in
ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si
è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di
inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
contratto.

12- SOSPENSIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Fornitore non può sospendere le forniture oggetto del presente contratto in seguito a decisione
unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

L'eventuale sospensione delle forniture per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto. In tal caso la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Committente e conseguenti dall'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

13- ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione al medesimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

14- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio è la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e le sue Aziende speciali e partecipate.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Committente saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello

strettamente connesso alla fornitura del servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Committente e il Fornitore si impegnano a trattare i dati personali gestiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, secondo le rispettive competenze e relative responsabilità.

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

15 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'esecuzione del contratto ed a questioni analoghe, con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 35 D.L. 223/2006 e comunque degli obblighi di manleva, verranno sottoposte preliminarmente a un tentativo di mediazione dinanzi alla Camera di Conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Diversamente, sarà competente a conoscere la controversia l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

16 - MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.

17 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E RINVIO A NORME VIGENTI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) il capitolato tecnico;
- c) le dichiarazioni rese dal Fornitore a corredo dell'offerta;
- d) Offerta tecnica presentata dal Fornitore;
- e) Offerta economica;
- f) Documentazione di progettazione ex art. 23, XV D.Lgs. n° 50/2016 con allegato il Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

(Luogo e Data)_____

Il Fornitore
(firma digitale)

Il Committente
(Firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.